

COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
CONCERTAZIONE RAFVG – UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
CANAL DEL FERRO E VAL CANALE 2018-2020 - CONTRATTO DI APPALTO
PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
MALGA GLAZZAT ALTA – RIATTO DEL FABBRICATO DESTINATO AD USO
CASEIFICIO E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI. CUP: J35D20000050002 CIG:
A01001FC69

L'anno duemilaventitre (2023), il giorno ventinove (29) del mese di dicembre(12), in Pontebba presso la sede della Comunità di montagna Canale del Ferro e Val Canale

fra

1. Dott. SIMONETTI Gaetano, nato a Tolmezzo il 12 gennaio 1966, domiciliato per la carica presso la Sede della Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Titolare della Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica, c.f. 93021620302, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i., nominato con Decreto del Presidente n. 6 del 21-09-2021;
2. LUCCHINI Stefano, nato a Tolmezzo, il 15/01/1966, che agisce nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta S.I.L.S. – SOCIETA' INDUSTRIALE LAVORI SAURIS SOC. A R.L. con sede in Frazione Sauris di Sotto n. 104/a a SAURIS (UD) codice fiscale e partita IVA n. 00256780305 e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: UD- 118831.

PREMESSO CHE

- il progetto definitivo-esecutivo per i “lavori di manutenzione straordinaria della Malga Glazzat Alta – Riatto del fabbricato destinato ad uso caseificio e sistemazione

spazi esterni” è stato redatto dallo Studio Tecnico Marcon Valter con sede a Tolmezzo (UD) ed approvato con verbale di deliberazione del Comitato Esecutivo n. 64 del 21/09/2022, per l'importo di € 258.000,00.= (duecentocinquantottomila/00), di cui € 170.000,00 (centosettantamila/00) per lavori a base di appalto (così articolato: € 168.300,00 (centosessantottomilatrecento/00) soggetto al ribasso d'asta, € 1.700,00 (millesettecento/00) per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta) ed € 88.000,00 (ottantottomila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con decisione di contrarre del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, agricoltura, foreste ed espropri n. 431 di data 15/09/2023 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- che l'opera è finanziata interamente con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia;
- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, agricoltura, foreste ed espropri n. 540, di data 09/11/2023 i lavori in parola sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta S.I.L.S. – SOCIETA' INDUSTRIALE LAVORI SAURIS SOC. A R.L. con sede a SAURIS (UD), mediante offerta pervenuta all'interno della RDO n. 53934;
- che è intendimento ora delle parti procedere alla stipula del relativo contratto;
- che nel prosieguo del presente atto, per ragioni di praticità, la Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale verrà appellata "Comunità" e la Ditta "S.I.L.S. – SOCIETA' INDUSTRIALE LAVORI SAURIS SOC. A R.L." "Impresa" o "Appaltatore";

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA I SUDDETTI SIGNORI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO. - La Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale, come sopra rappresentata, affida in appalto alla Ditta S.I.L.S. – SOCIETA' INDUSTRIALE LAVORI SAURIS SOC. A R.L. con sede a SAURIS (UD) che, come sopra rappresentata, accetta, i “lavori di manutenzione straordinaria della Malga Glazzat Alta – Riatto del fabbricato destinato ad uso caseificio e sistemazione spazi esterni”. Tali lavori risultano meglio individuati nel progetto dallo Studio Tecnico Marcon Valter con sede a Tolmezzo (UD), in narrativa citato. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori in parola in conformità del predetto progetto.

ARTICOLO 3 - CAPITOLATO SPECIALE - L'appalto, in particolare, viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti nel Capitolato Speciale del progetto esecutivo dei lavori in parola, nonché nella lettera d'invito a presentare offerta di data 18/09/2023 Rdo n. 53934, atti che qui si intendono integralmente richiamati anche se non allegati.

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO D'APPALTO - Il corrispettivo dovuto dalla Comunità per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € **169.739,14** (centosessantanovemilasettecentotrentanove/14) così determinato a seguito della somma dei seguenti importi:

- a) € 168.039,14 (centosessantottomilatrentanove/14), per lavori veri e propri;
 - b) € 1.700,00 (millesettecento/00), per oneri di sicurezza dovuti all'appaltatore, non soggetti al ribasso d'asta;
- determinato mediante offerta pervenuta all'interno della RDO n. 53934. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Tale somma viene dichiarata sin da ora soggetta alla liquidazione finale per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente verranno apportate all'originale progetto tecnico già approvato.

ARTICOLO 5 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto di cui al precedente art. 3 del presente contratto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza di Capitolato generale d'appalto. In ogni caso si intendono comprese nel prezzo e perciò a carico dell'Appaltatore le spese elencate nell'art. 32, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. e int..

ARTICOLO 6 - DIREZIONE DEL CANTIERE - Ai sensi dell'art. 4 del DM 145/2000 e succ. mod. e int, se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico, da depositare presso la Comunità, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. La Comunità può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'Appaltatore. Per tale evenienza non spetta all'Appaltatore né al suo rappresentante alcuna indennità. L'Appaltatore od il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza sul luogo dei lavori.

ARTICOLO 7 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni **115** (centoquindici) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ove l'Appaltatore non sia in grado, per cause a lui non imputabili, di rispettare il termine di cui al comma precedente, può chiederne la proroga, con anticipo di

almeno quarantacinque giorni rispetto alla scadenza fissata.

ARTICOLO 8 - PENALE PER I RITARDI - In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente articolo 7 sarà applicata una penale giornaliera di € **169,74** (centosessantanove/74), pari al 1 per mille (unpermille) dell'importo contrattuale. Si applica, in materia, l'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 10 - REVISIONE DEI PREZZI - Ai sensi dell'art.60 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1 si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo sul portale istituzionale dell'ISTAT.

ARTICOLO 11 - VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO -

L'Appaltatore non può, di sua esclusiva iniziativa, apportare modifica alcuna ai lavori appaltati. Qualora il Comune, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni di legge, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi dell'art. 85 del DPGR n. 0165/Pres./2003. In tal caso trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 83 e 84 del DPGR n. 0165/Pres./2003 ed agli artt. 29 e 30 del DPGR n. 0166/Pres./2003.

ARTICOLO 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura ed in conformità alle norme contenute negli artt. 97 e ss. del DPGR n. 0165/Pres./2003.

ARTICOLO 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTO A SALDO - Per i lavori oggetto del presente contratto l'anticipazione è disciplinata dall'art. 26 del CSA.

L'anticipazione sarà erogata nella misura del 20% dell'importo di cui al precedente articolo 4 del presente contratto e ad essa sarà aggiunta l'IVA; l'erogazione è disposta previa presentazione di fattura da parte dell'appaltatore.

L'anticipazione sarà recuperata proporzionalmente con il pagamento dei vari SAL.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla produzione di una fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, come calcolata ai sensi del precedente comma 2, maggiorato degli interessi per il periodo presuntivamente occorrente, secondo il cronoprogramma dei lavori, al recupero dell'anticipazione.

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori non inferiore ad € 20.000,00.= (ventimila/00).

Nel caso di sospensione dei lavori disposta ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023 per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione a prescindere dall'importo minimo di cui al precedente comma.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta sarà svincolata a norma dell'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Il pagamento delle ritenute dello 0,50% sarà effettuato dopo l'emissione del C.R.E.,

entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione della relativa fattura emessa dall'appaltatore.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del codice civile.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione da parte della Comunità delle fatture emesse dall'appaltatore salvi i tempi connessi agli adempimenti di legge (acquisizione del Durc, verifiche presso l'agente della riscossione); l'emissione delle fatture da parte dell'appaltatore dovrà essere successiva all'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte della Comunità.

Il codice ufficio da indicare nella fattura elettronica è **UFRIIA**.

ARTICOLO 14 - LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

DI APPALTO - I mandati di pagamento in acconto e a saldo dei lavori formanti oggetto del presente contratto, intestati alla Ditta "S.I.L.S. – SOCIETA' INDUSTRIALE LAVORI SAURIS SOC. A R.L." con sede a SAURIS (UD), saranno evasi mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale che l'Appaltatore ha comunicato alla Comunità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con nota prot. 0007563 del 17/11/2023, a ciò venendo autorizzata la stazione appaltante, la quale pertanto resta esonerata da ogni responsabilità. L'Appaltatore si impegna a comunicare prontamente alla Comunità qualsiasi modifica in materia di legittimazione a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme predette: in mancanza nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla Comunità per pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

In caso di cessione, da parte dell'Appaltatore dei crediti vantati nei confronti della Comunità a titolo di corrispettivo d'appalto, si applica quanto previsto dall'art. 6, dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023. I cessionari dei crediti, inoltre, al fine di garantire

la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, sono tenuti ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati ed ad indicare negli atti di pagamento il CIG/CUP. I movimenti finanziari tra stazione appaltante e cessionario, relativi ai crediti ceduti, dovranno altresì avvenire tramite l'utilizzo di un conto corrente dedicato del cessionario.

Si dà atto che il CUP del progetto è: J35D20000050002 e che il CIG della gara è: A01001FC69.

ARTICOLO 15 - RITARDO NEI PAGAMENTI - Nel caso di ritardo, rispetto ai termini previsti dal Capitolato speciale di appalto di cui al precedente art. 3 o dal presente contratto, imputabile alla Comunità, nel pagamento di ciascuna delle rate di acconto o del saldo, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi moratori previsti dalla legge.

ARTICOLO 16 - CERTIFICATO DI COLLAUDO - Il collaudo dei lavori è disciplinato dalle norme contenute negli artt. 133 e ss. del DPGR n. 0165/Pres./2003. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori in parola avvengono con l'approvazione del certificato di collaudo di cui all'art. 29 della L.R. 31.05.2002, n. 14. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dalla Comunità prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo e cioè entro due anni dalla sua emissione.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO - E' vietata la cessione del presente contratto.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO - Si dà atto che contestualmente all'offerta l'impresa ha dichiarato di voler subappaltare i seguenti lavori o parti di opere: posa serramenti, demolizioni, impianto elettrico, posa pavimenti, impianto idrico, scavi, tramezzature in misura massima non superiore al 49,99 % dell'importo di contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dall'Ente appaltante qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché nel rispetto delle norme previste nel Capitolato speciale di appalto di cui al precedente art. 3.

La Comunità corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del d.lgs. n. 36/2023. A tale scopo l'appaltatore si impegna trasmettere alla Comunità ed al Direttore dei lavori, entro cinque giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, una comunicazione, sottoscritta anche dai subappaltatori, recante gli importi relativi alle prestazioni eseguite dagli stessi nell'ambito del medesimo stato di avanzamento lavori.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - La Comunità ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC, con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) Condizioni previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità all'esecuzione dei lavori;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e/o allo scopo dell'opera;
- g) proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva in caso di ripetute e gravi violazioni delle norme sulla sicurezza;

h) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto e salva la determinazione degli oneri di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 20 - GARANZIE - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti col presente contratto o con gli atti dallo stesso richiamati, l'Appaltatore presta la cauzione definitiva di € **8.486,96** (ottomilaquattrocentottantasei/96), mediante polizza fideiussoria n. 2023/50/2682116 di data 16/11/2023 emessa da Reale Mutua Assicurazioni di Tolmezzo. Le parti danno atto che la predetta cauzione è stata presentata a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di inadempienze contrattuali la Comunità stipulante avrà diritto di valersi di propria autorità, in tutto o in parte, della cauzione come sopra prestata, e l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso dalla Comunità stessa. Ove l'Appaltatore sia inottemperante alla richiesta di reintegrazione, quest'ultima si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia di cui al primo comma è svincolata a dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE -

L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Comunità a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore risponde altresì civilmente per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE - E' escluso l'arbitrato e tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023, sono deferite al Tribunale di Udine.

ARTICOLO 23 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. - A norma dell'art. 2 del D.M. 145/2000 ed agli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Pontebba, presso la Sede della Comunità.

ARTICOLO 24 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA - L'Appaltatore si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, previdenza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad applicare, a fini retributivi, le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro successivo contratto collettivo, applicabile nella località e per la categoria, che venga successivamente stipulato.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di ritardo dell'Appaltatore nel pagamento dei propri dipendenti, comunque accertata dalla Comunità, l'Ente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in

esecuzione del contratto, con le procedure previste dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 25 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE. -

L'Appaltatore ha depositato presso la Comunità:

- il Piano Operativo di Sicurezza che forma parte integrante del presente contratto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al precedente comma, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

ARTICOLO 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - Fanno

parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non fisicamente uniti al medesimo, ma depositati presso la Comunità, i seguenti documenti:

- Capitolato generale di appalto di cui al DPGR n. 0166/Pres./2003;
- Capitolato speciale di appalto di cui al precedente art. 3;
- Elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo;
- Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente art. 25;
- Lista lavorazioni contenente i prezzi unitari offerti.

Tali atti, fatta eccezione per il Capitolato generale di appalto, sono stati siglati dall'Appaltatore per accettazione all'interno della RDO 53934.

ARTICOLO 27 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA - Le parti danno atto

che per lavori di importo superiore ad € 150.000,00- ed inferiore ad € 5.000.000,00- è prescritta la documentazione antimafia di cui all'art. 67 -comunicazioni antimafia - del d.lgs. n. 159/2011 e succ. mod. e int.. e che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della L. n. 190/2012, l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 52 dello stesso articolo

(c.d. white list) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Le parti accertano, a tal fine, che l'Impresa risulta iscritta nella White list istituita presso la Prefettura di Udine fino al 13/07/2023 (in aggiornamento).

ARTICOLO 28 - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO - Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare la L.R. 31.05.2002, n. 14 e succ. mod. ed int., il relativo Regolamento di attuazione DPGR 05/06/2003, n. 0165/Pres. ed il Capitolato Generale d'Appalto DPGR 05/06/2003, n. 0166/Pres., nonché, per quanto eventualmente non disciplinato dalla normativa regionale sopra richiamata, Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed il D.M. 19.04.2000, n. 145.

ARTICOLO 29 - SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con esclusione del solo onere IVA, sono a carico dell'Appaltatore. Si attesta l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Appaltatore mediante versamento di €. 120,00 mediante modello F24 ai sensi dell'art 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 (Allegato I.4)

ARTICOLO 30 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO – La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso.

ARTICOLO 31 - TRATTAMENTO DATI - L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto per iscritto l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR n. 679/2016; dichiara altresì di essere stato informato che:

- Responsabile del Progetto è il p.i. Mario Donadelli, dipendente del Comune di Pontebba;
- Direttore dei Lavori è il geom. Marcon Valter, professionista in Tolmezzo.

ARTICOLO 32 - TUTELA DEI DISABILI. - Ai fini della Legge 12.03.1999, n. 68 l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di offerta, la propria condizione di regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

ARTICOLO 33 – CODICE DI COMPORTAMENTO – L'appaltatore si impegna ad osservare, per quanto di competenza, gli obblighi di condotta dettati dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'UTI Canal del Ferro e Val Canale, adottato con deliberazione di UDP n. 97 del 22-11-2017 e pubblicato nel sito web dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali". L'accertamento della grave violazione delle norme comportamentali è causa di risoluzione del presente contratto; la risoluzione è disposta dalla Comunità, con atto comunicato con raccomandata A/R o via PEC, solo dopo aver contestato alla ditta per iscritto le violazioni commesse ed aver acquisito le controdeduzioni della stessa, da rendersi entro un congruo termine dalla contestazione delle violazioni, comunque non inferiore a quindici giorni.

ARTICOLO 34 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEL FLUSSI FINANZIARI. – L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio del governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 35 – DIVIETO DI RAPPORTI DI LAVORO CON EX DIPENDENTI DELL'ENTE - Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.

165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'UTI Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti, durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto con il medesimo Ente.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SIMONETTI Gaetano (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Sig. LUCCHINI Stefano (firmato digitalmente)

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. In analogia con l'art. 47-ter, comma 2 della L. 89/1913.